



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 gennaio 2016 n.3

(Ratifica Decreto Delegato 9 novembre 2015 n.165)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 9 novembre 2015 n.165 – “Disciplina dell’esercizio delle funzioni in capo alla Commissione Censuaria Permanente” - promulgato:

Visto l’articolo 44, comma 1, della Legge 23 gennaio 2015 n.2;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 21 ottobre 2015;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 gennaio 2016;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.15 del 19 gennaio 2016;

Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 9 novembre 2015 n.165 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN CAPO ALLA COMMISSIONE CENSUARIA PERMANENTE

Art. 1

(Finalità)

1. La Commissione Censuaria Permanente di cui all’articolo 37 della Legge 23 gennaio 2015 n.2 (di seguito Commissione) esercita le funzioni attribuite dalla medesima legge e svolge i propri compiti nel rispetto del presente decreto delegato.

Art. 2

(Composizione e nomina)

1. I membri della Commissione di nomina consiliare, scelti in base al curriculum, sono individuati almeno uno nell’ambito scientifico-accademico in materia catastale ed urbanistica ed uno tra esperti in estimo rurale e urbano.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio Grande e Generale tra i tre membri di nomina consiliare e in base al curriculum.

3. In caso di assenza o di impedimento il Presidente della Commissione è sostituito nella funzione dal membro di nomina consiliare più anziano di età.

4. Possono partecipare alle sedute della Commissione, su invito del Presidente ma senza

diritto di voto, i Capitani di Castello, i Direttori di Dipartimento, i Dirigenti degli Uffici Pubblici, i rappresentanti delle Associazioni Sindacali e di Categoria.

5. I membri nominati dal Consiglio Grande e Generale sono rieleggibili una sola volta.

6. Ai membri della Commissione nominati dal Consiglio Grande e Generale spetta un gettone di presenza determinato dal Congresso di Stato in analogia con quanto previsto dal Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47.

7. I membri dimissionari o in scadenza restano in carica sino alla nomina dei successivi da parte del Consiglio Grande e Generale.

Art. 3

(Competenze della Commissione)

1. Alla Commissione, oltre alle competenze di cui all'articolo 26, 28, 29, 35 e 37 della Legge n.2/2015, sono attribuiti i seguenti compiti:

a. Approvazione dei parametri stabiliti dall'Osservatorio del mercato Immobiliare Sammarinese di cui all'articolo 38 della Legge n.2/2015 per la determinazione dei valori base per la stima del calcolo delle indennità di espropriazione.

b. Formulazione di pareri circa la formazione, la gestione e l'elaborazione dei dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare;

c. Formulazione di pareri su ogni altro argomento relativo all'istituto catastale e al mercato dei beni immobiliari.

2. La Commissione, ai fini istruttori e dell'espletamento delle funzioni di cui alla Legge n.2/2015 ed al superiore comma, ha facoltà di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione.

Art. 4

(Sedute della Commissione)

1. La Commissione si riunisce di norma in forma ordinaria con la presenza di tutti i suoi membri.

2. Il Dirigente dell'Ufficio del Registro e Conservatoria ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Catasto non partecipano alle sedute della Commissione nel caso di disamina dei ricorsi relativi ai provvedimenti di competenza dei rispettivi uffici. Tali Dirigenti possono essere invitati dal Presidente a presenziare ai lavori della Commissione esclusivamente per fornire chiarimenti in merito ai ricorsi ma senza diritto di voto.

3. Le sedute della Commissione sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti aventi diritto di voto.

4. Le decisioni della Commissione sono adottate con votazione palese ed a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 5

(Regolamento della Commissione)

1. Il regolamento di cui all'articolo 37, comma 7, della Legge n.2/2015 è adottato dalla Commissione entro 90 giorni dalla nomina della stessa da parte del Consiglio Grande e Generale al fine di:

a) definire le modalità di convocazione e esame delle pratiche;

b) definire le modalità di istruzione delle pratiche;

c) definire in generale le modalità di funzionamento della Commissione.

Art. 6

(Casi di decadenza)

1. Decadono dall'incarico di componente della Commissione i membri di nomina consiliare che:
 - a) non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione;
 - b) con il loro comportamento arrechino, a giudizio di tutti i restanti membri, pregiudizio agli interessi della Pubblica Amministrazione.
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, il Presidente decade qualora ometta ripetutamente di convocare la Commissione e/o ne ostacoli il regolare funzionamento.
3. La decadenza è dichiarata, con effetto immediato, dal Consiglio Grande e Generale entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione da parte del Presidente della Commissione o, nel caso di decadenza riguardante il Presidente, dai restanti membri della Commissione.

Art. 7

(Funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla Commissione)

1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla Commissione sono svolte dall'Ufficio Tecnico del Catasto che ne cura l'attività, le convocazioni su incarico del Presidente, la tenuta dell'archivio nonché l'istruttoria delle pratiche.
2. Le funzioni di "Segretario" della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Tecnico del Catasto appositamente incaricato, che presenzia alle sedute della Commissione in qualità di verbalizzante.

Art. 8

(Disposizioni transitorie finali)

1. A decorrere dalla data di nomina della Commissione si intende decaduta la Giunta di Stima di cui all' articolo 15 della Legge 19 settembre 2014 n.146.
2. L'incarico del primo Presidente della Commissione ha durata fino al termine dell'attuazione del processo di riforma degli Estimi Catastali previsto all'articolo 36 della Legge n.2/2015.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 gennaio 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini